



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 36

Riunione del 27 aprile 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente-Relatore

### **42.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - Cimino Andrea - atleta**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**CIMINO Andrea** per aver, *“in violazione degli artt. 9, n. 1 e 10, n. 2 Statuto Fipav, 19, n. 2 lett a) R.A.T. al termine della gara svolta a San Giovanni in Fiore in data 5/12/2010 tra le società Blue Call. SGF e Volo Virtù Lamezia messo una mano sul viso del secondo arbitro minacciandolo e spingendolo con violenza”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 27 Aprile 2011 ove il difensore del Cimino, Avv. Luca Muraca, faceva pervenire comunicazione fax attestante il proprio impedimento a comparire per motivi professionali e quello del proprio assistito per motivi di salute non presentando, tuttavia, alcuna istanza di rinvio.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione del Cimino da ogni attività federale per mesi sei;
- Preso atto delle difese allegate dall'incolpato;



### **Premesso che**

- al termine della gara n. 251 di Campionato Regionale di serie C Maschile del 5 Dicembre 2010 tra la società Blue Call. San Giovanni in Fiore e Volo Virtù Lamezia, l'atleta Cimino Andrea metteva una mano sul viso del secondo arbitro minacciandolo e spingendolo con violenza;
- per tale contegno, il G.U.R. Calabria disponeva, con comunicato n. 11 del 9/12/2010, la sospensione dell'atleta da ogni attività federale e la sospensione dell'omologa della gara CM 251 del 5/12/2010 (provvedimenti confermati con comunicato n. 12 del 16/12/2010);
- nella propria memoria difensiva, l'atleta, a mezzo del proprio difensore eccepiva, in via preliminare, una violazione del diritto di difesa per non aver il capo di incolpazione riportato le esatte frasi, ritenute minacciose, rivolte al secondo arbitro;
- nel merito, pur ammettendo la circostanza di aver posto una mano sul viso dell'arbitro e ritenendolo un gesto "*inopportuno*", ne evidenziava la portata asseritamente non violenta, attesa l'assenza di conseguenze lesive per il direttore di gara, imputando il proprio contegno all'eccessivo nervosismo causato da vicende di carattere personale (*id est* di lavoro);
- respingeva, infine, ogni addebito in relazione alla circostanza di essere stato riconosciuto tra gli autori degli insulti, spintoni e calci rivolti alla coppia arbitrale al momento di rientrare negli spogliatoi a fine gara;
- a tale ultimo proposito, appare opportuno fugare ogni dubbio sull'oggetto del deferimento e sul successivo capo di incolpazione sul quale tale Commissione è chiamata ad esprimersi;
- invero, il procedimento incardinato dalla CGN attiene esclusivamente alla violazione degli artt. 9, n. 1 e 10, n. 2 Statuto Fipav, 19, n. 2 lett a) R.A.T. per aver l'atleta, al termine della gara svolta a San Giovanni in Fiore in data 5/12/2010 tra le società Blue Call. SGF e Volo Virtù Lamezia messo una mano sul viso del secondo arbitro minacciandolo e spingendolo con violenza;



- l'eccezione di violazione di diritto di difesa sollevata dall'avv. Muraca deve essere disattesa in quanto il capo di incolpazione è sufficientemente preciso e determinato e ha consentito all'atleta, come attestato dalla esaustiva memoria difensiva redatta dal proprio difensore, di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa;
- inoltre, nello stesso scritto difensivo, viene candidamente ammessa la circostanza oggetto di contestazione (mano sul viso del secondo arbitro) pur con la specificazione di non voler *"esercitare violenza alcuna tant'è che quest'ultimo non barcollava nè perdeva l'equilibrio, nè tantomeno il Richiri riportava segno alcuno a seguito di tale gesto che, si sottolinea, rimane comunque inopportuno"*;
- ebbene, il comportamento tenuto dall'atleta Cimino non può essere semplicemente derubricato come *"inopportuno"* in quanto rappresenta una grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale ed un gesto da sempre considerato odioso nel sentire comune in quanto indice di disprezzo e di umiliazione nei confronti della vittima;
- tale gesto appare ancor più deplorabile se inserito nel contesto di una competizione sportiva dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere;
- inoltre, appare irrilevante la circostanza, peraltro solo apoditticamente affermata, che il secondo arbitro non abbia barcollato, perso l'equilibrio e riportato segni visibili del gesto dell'atleta poichè l'illecito disciplinare si concretizza nell'azione di mettere una mano in faccia all'arbitro ed eventuali conseguenze lesive dovrebbero essere valutate solo in relazione alla graduazione della pena;
- il clima *"incandescente"* di una gara di pallavolo (insulti, minacce, cori offensivi e invasioni di campo attestati nel referto



- arbitrale), presunti errori nella direzione di gara (contestati dallo stesso Cimino in modo plateale con conseguente ammonizione dell'atleta), stati d'animo e pulsioni emozionali di ogni singolo
- atleta suscitati da eventi estranei alla competizione sportiva, non possono in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un atleta non più giovanissimo che dovrebbe, anzi, mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione;
  - ancor più grave appare tale comportamento in relazione al momento nel quale lo stesso è stato posto in essere. Il momento del saluto delle squadre all'Arbitro, che dovrebbe essere improntato al fair-play sportivo ed esaltare il rispetto reciproco di tutti i partecipanti alla gara, non può essere occasione per manifestazioni violente o irrispettose;
  - per tali motivi, rigettata la richiesta di revoca del provvedimento cautelare emesso dal G.U.R. che viene integralmente confermato, appare congruo infliggere a carico del tesserato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 45 Reg. Giur., in aggiunta al presofferto, una sanzione di cinque giornate di squalifica.

### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale conferma il provvedimento cautelare emesso dal G.U.R. Calabria (C.U. nn.11 del 9/12/10 e 12 del 16/12/2010) e delibera di infliggere a carico dell'atleta Andrea Cimino la sanzione di cinque giornate di squalifica.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

Roma, 9 maggio 2011